

## **Decreto Ministeriale 1 agosto 2014 n. 594**

Definizione dei Paesi in via di sviluppo ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5 del DPCM 9 aprile 2001 Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" che, all'articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO l'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", come sostituito dall'articolo 26, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e dall'articolo 1, comma 6-bis, del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 271;

VISTO l'articolo 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante "Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", come modificato dall'articolo 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 "Disposizioni per l'uniformità del trattamento sul diritto agli studi universitari", e, in particolare, l'articolo 13, comma 5, in forza del quale l'elenco dei Paesi particolarmente poveri, caratterizzati dalla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, è definito annualmente con decreto del Ministro;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6." e, in particolare, l'articolo 4, comma 4;

VISTO il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 118, "Definizione dei Paesi in via di sviluppo, ai fini delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 5 del d.P.C.M. 9 aprile 2001";

VISTA la comunicazione in data 18 giugno 2014 del Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Cooperazione allo sviluppo - Ufficio VIII - in ordine alla lista dei Paesi in via di sviluppo del DAC (Comitato di aiuto allo sviluppo) dell'OCSE, beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS), con cui si conferma la validità della lista relativa all'anno 2013;

D E C R E T A :

Art.1

Ai fini della valutazione della condizione economica, per l'erogazione dei rispettivi interventi, gli organismi regionali di gestione applicano le disposizioni di cui all'art.13, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, citato nelle premesse, agli studenti provenienti dai Paesi che di seguito si riportano:

Afganistan  
Angola  
Bangladesh  
Benin  
Bhutan  
Burkina Faso  
Burundi  
Cambogia  
Central African Rep.  
Chad  
Comoros  
Congo Dem. Rep.  
Djibouti  
Equatorial Guinea  
Eritrea  
Ethiopia  
Gambia  
Guinea  
Guinea Bissau  
Haiti  
Kenya  
Kiribati  
Korea, Dem. Rep.  
Kyrgyz Rep.  
Laos  
Lesotho  
Liberia  
Madagascar  
Malawi  
Mali  
Mauritania  
Mozambique  
Myanmar  
Nepal  
Niger  
Rwanda  
Samoa  
Sao Tome & Principe  
Senegal  
Sierra Leone  
Solomon Islands  
Somalia  
South Sudan  
Sudan  
Tanzania  
Tajikistan  
Timor-Leste

Togo  
Tuvalu  
Uganda  
Vanuatu  
Yemen  
Zambia  
Zimbabwe

Art.2

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano per l'anno accademico 2014/2015.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1 agosto 2014

IL MINISTRO  
f.to Prof.ssa Stefania Giannini